



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA



Indice generale

1. Premessa

- 1.1 Normativa e altre fonti
- 1.2 Reperibilità del programma
- 1.3 Soggetti coinvolti nel programma
- 1.4 Collegamento con il Piano delle Performance

2. Individuazione dati da pubblicare

3. Strumenti e Standard di comunicazione

- 3.1 Portale provinciale
- 3.2 Albo Pretorio on line

4. Attività ed iniziative triennio 2016/2018

- 4.1 Programmazione e attività
- 4.2 Monitoraggio

5. Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza

- 5.1 Informazione Consumatori - Stakeholder - Comportamento comunicativo uniforme
- 5.2 Giornate sulla Trasparenza

6. Accesso Civico

7. PEC dell'Ente

1. PREMESSA

La Legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, hanno introdotto i concetti di trasparenza della performance, rendicontazione della performance ed integrità, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire in ogni fase del ciclo della performance.

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono, oggi, agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi in materia di accessibilità e trasparenza.

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità del lavoro amministrativo dell'Ente.

Il principio di **trasparenza** è intesa come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."*

Il concetto d'**integrità** è inteso come definizione e adozione di *"misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione"* che ispirino la gestione al di là dei risultati perseguiti e che devono essere condivisi dagli stakeholder interni ed esterni.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma2, lettera m).

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione e il recente Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 costituiscono un caposaldo nel **progetto di riordino** della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici,

introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione nell'ambito amministrativo pubblico.

Il Decreto Lgs. n.33 rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", all'articolo 2 individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Ai fini del presente decreto per pubblicazione s'intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Il comma 15 dell'articolo 1 della Legge n.190/2012 afferma che la nozione di trasparenza " è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali."

Nella logica del legislatore, pertanto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi:

- Sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- Assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, e delle loro modalità di erogazione;
- Prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità del lavoro amministrativo pubblico.

L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - già prevista dal citato art. 11 del D.Lgs 150/1990 - è oggi disciplinata dall'art. 10 del Decreto Legislativo 33/2013 che ne stabilisce finalità e contenuti.

Il Programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione dell'attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l'operato della stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido (e forse uno dei principali) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, e dalla recente normativa in materia (Legge 190/2012).

Detto programma è ancorato al concetto di *performance*: le amministrazioni pubbliche devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

Il programma triennale, il cui processo di attuazione si articola in una serie di fasi tra loro collegate, in ognuna delle quali vengono identificati i soggetti che vi partecipano, indica gli obiettivi di breve (un anno) e di medio periodo (tre anni).

E' uno strumento idoneo a consentire il suo costante adeguamento. Le misure ivi indicate sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano triennale della corruzione.

A tal fine esso è sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

La Provincia di Imperia ha, da tempo, realizzato un sito istituzionale (www.provincia.imperia.it) al fine di consentire al cittadino, attraverso una grafica semplice e chiara, un facile accesso ai servizi dell'Ente ed una migliore consultazione e navigazione. Sul sito sono già presenti molti dati e informazioni pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" istituita in base al Decreto n. 150/2009 e nella sezione "**Amministrazione Trasparente**" istituita sulla base della recente normativa in materia.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" è stata sostituita dalla e la sezione "**Amministrazione Trasparente**" organizzata secondo lo schema di cui alla Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013.

Con deliberazione di giunta provinciale n. 148 del 20 giugno 2013 , in conformità alle disposizioni di cui all'anzì citato decreto legislativo n. 33/2013 , è stato approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Provincia di Imperia per il triennio 2013/2015, successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 16 del 30/01/2014 e n. 19 del 29/01/2015 (aggiornamento per il triennio 2015/2017)

Il presente "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità", allegato al Piano della Prevenzione della Corruzione, previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 6.11.2012 n.190, è finalizzato al miglioramento continuo dei servizi realizzati dalla Provincia.

Esso costituisce un documento dinamico e potrà essere implementato, anche con l'apporto dei cittadini, delle associazioni dei consumatori e degli utenti (cd. Stakeholders), nell'ottica di raggiungere una ottimale attuazione del principio di trasparenza, intesa come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"*.

1.1 Normativa e altre fonti

Le principali fonti normative per la stesura e l'aggiornamento del Programma sono:



Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni, così come modificato in alcuni suoi articoli dall'art.8 comma 1 lett. a), b) e c) del Decreto -legge 24 aprile 2014,n.66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale " convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
 - a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;
 - b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all' articolo 43 , comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell' articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 . Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell' articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all' articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione:

«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all' articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all' articolo 15 , comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , così come modificato dall' articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 .



Decreto Legge n. 90/2014 " Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che convertito in Legge 11 agosto 2014, n.114 ha apportato alcune delle più significative modifiche alla normativa primaria in materia di anticorruzione trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni:

- a) rafforzamento e poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione prevedendo, in primo luogo, la concentrazione in capo alla stessa delle competenze, sia di vigilanza che di regolazione, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in precedenza attribuite al dipartimento della Funzione Pubblica(art.15);
- b) attribuzione all'ANAC di poteri di proposta ai prefetti di adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione (art.30). Intervento correlato alla soppressione dell'AVCP e del trasferimento in capo all'ANAC di tutte le relative competenze;
- c) attribuzione all'ANAC del potere di irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità e piani anticorruzione (art.19, comma5);
- d) considerevole ampliamento dl novero dei soggetti tenuti all'osservanza delle regole sulla trasparenza. Sono inseriti le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici anche economici nonché le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico(art. 24bis).



ANAC - DELIBERA N 105/2010 Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e) , del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) nonché le successive Delibere:

- N. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità";
- N. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016"



- **Linee guida UPI su performance**, trasparenza e integrità nelle province italiane del 27 giugno 2011, approvate dalla CIVIT, che mirano a inserire il ciclo della performance in modo coerente nelle attività di programmazione e rendicontazione **delle province** per misurare l'efficienza e l'efficacia delle soluzioni organizzative e funzionali adottate e rendere trasparenti le performance conseguite nei confronti degli stakeholder e dei cittadini. Inoltre, definiscono, ancora una volta, i contenuti minimi dei siti istituzionali.



- la "Bussola della Trasparenza dei Siti Web" (www.magellanopa.it/bussola/) iniziativa on-line del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per orientare e monitorare l'attuazione delle linee guida siti web nelle pubbliche amministrazioni; il principale obiettivo dell'iniziativa è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali



Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - 19 luglio 2013, n. 2/2013



Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - n. 2 del 19/07/2013 e n. 1 del 14 febbraio 2014.



Le "Linee guida per i siti web della PA" (26 luglio 2010) *previste dalla Circolare del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.*



Le "Linee guida per i siti web della PA" per l'anno 2011 *finalizzate a favorire un processo verso il "miglioramento continuo" della qualità dei siti web delle P.A. Esse recepiscono le novità introdotte dal D.lgs. n. 235/2010 ("nuovo CAD"), dalla Delibera CIVIT n. 105/2010 e dalle Linee guida del Garante della privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi.*



I seguenti Vademecum di approfondimento, pubblicati dal Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, il cui scopo è quello di fornire una guida organica e approfondita sui principali temi trattati.

- Misurazione qualità siti web (2012)
- Open data (2011)
- PA e social media (2011)
- Indicazione gestione web PA
- Pubblicare nell'Albo on line

- Protocollo eGLU 2.0 Vademecum per la realizzazione di test di usabilità semplificati per i siti web delle PA



Nuove Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul WEB da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, approvate con Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/05/2014.



Legge n. 69/2009 all'articolo:

Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

Comma 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. *La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.*

Comma 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Decreto Legislativo n. 165/2001 articolo 53

Comma 14. Al fine della verifica...omissis le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi

corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Comma 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

Articolo 55

Comma 2. Ferma la disciplina in materia.... omissis. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.



Decreto Legislativo n. 82/2005

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Comma 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Art. 54 Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

Comma 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2016/2018 3° aggiornamento

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190)).

con riferimento agli obblighi di pubblicazione



LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Articolo 1- Comma 735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal recepimento.



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013 (GU n. 298 del 20-12-2013) " Modalità per la pubblicazione dello scadenziario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti ai sensi del comma 1bis dell'art. 12, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale all'art. 2 , comma 1, così dispone " Il Responsabile della trasparenza pubblica le informazioni di cui al comma 3 relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti, sul sito web istituzionale in apposita area denominata "Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi", all'interno della sotto-sezione di secondo livello " Oneri informativi per cittadini e imprese , nell'ambito della sotto sezione di primo livello " Disposizioni Generali 2 della Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui all'Allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"



DELIBERA N. 65/2013 ANAC n. 65 del 2013 - "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"



DELIBERA ANAC N. 59/2013 "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt.26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)



DELIBERA ANAC n. 144/2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni"



DPCM 22 settembre 2014 recante "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate ed alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"

Con riferimento al regime sanzionatorio



DELIBERA ANAC N. 66/2013 "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art.47 del d.lgs n.33/2013)" -31 luglio 2013



Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi triennali della Trasparenza, dei Codici di Comportamento" approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 settembre 2014 e pubblicato in G.U. , serie generale n, 233 del 7 ottobre 2014;



Delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 " Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.Lgs. 33/2013);



Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 del 15 luglio 2015 (data di pubblicazione nel sito internet dell'Autorità :23 luglio 2015);

1.2 Reperibilità del programma

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione Aperta" accessibile dalla home page del portale provinciale, così come previsto dalla normativa vigente.

1.3 Soggetti coinvolti nel Programma

I soggetti che, all'interno dell'ente, partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di elaborazione e attuazione del "programma triennale per la trasparenza e l'integrità" sono:

- A) il responsabile della trasparenza coadiuvato dall' "Ufficio Trasparenza"
- B) il responsabile dell'ufficio sistema informativo.
- C) i dirigenti dei settori.
- D) l'organismo indipendente di valutazione.

Il responsabile della trasparenza.

Il responsabile della trasparenza , come previsto all'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, ha il compito di:

- provvedere al procedimento di elaborazione e di aggiornamento del "programma triennale per la trasparenza e l'integrità" prevedendo all'interno dello stesso specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.
- segnalare al presidente della provincia, all'organismo indipendente di valutazione e all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 14.3.2013 n.33;
- assumere tutte le iniziative utili a garantire un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità.

Con deliberazione n. 148 del 20/06/2013 la Giunta Provinciale ha individuato, quale responsabile della trasparenza la dott.ssa Pellegrina Marengo.

Il ***responsabile dell'ufficio sistema informativo della Provincia***, individuato nell'ing. Giacomo Schenardi, al quale viene assegnato il compito della gestione, aggiornamento e sviluppo sotto il profilo informatico, nell'ambito del sito web istituzionale, della sezione

Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2016/2018 3° aggiornamento

denominata *"amministrazione trasparente"*, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente. Il servizio sistema informativo cura altresì la pubblicazione dei sopra citati contenuti, nei casi in cui la stessa non possa essere effettuata in forma autonoma dai singoli responsabili dei servizi.

I *dirigenti*, in qualità di responsabili dei settori, sono responsabili dell'attuazione del *"programma triennale"*, ciascuno per la parte di propria competenza. Ogni dirigente è responsabile della parte di dati da pubblicare di propria competenza, ne deve presidiare la realizzazione e rispettare le scadenze. I dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni nel rispetto dei termini di legge.

Ferma restando, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. 14.3.2013 n. 33, la responsabilità dirigenziale in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, è facoltà di ciascun dirigente delegare, nell'ambito del proprio settore, ad uno o più dipendenti assegnati al settore, la trasmissione dei dati che debbono essere pubblicati sul sito.

La delega e le eventuali successive variazioni alla trasmissione dei dati deve essere comunicata al *"responsabile per la trasparenza"* e al responsabile dell'ufficio sistema informativo.

L'Organismo Indipendente di Valutazione il quale, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 33/2013, verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel *"programma triennale per la trasparenza"* e quelli indicati nel piano della performance ed utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

Inoltre, lo stesso, verifica ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lett. G) del d.lgs. 27.10.2009 n. 150;

1.4 Collegamento con il piano delle performance

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti degli stakeholder di riferimento e quindi dei destinatari dei servizi erogati.

All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità s'inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione generale all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholder (portatori di interessi) i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.

La trasparenza assume rilevanza quale obiettivo da perseguire attraverso la programmazione di attività che portino, nel lungo periodo, alla sua diffusione ad ogni livello, trasformandola nel "*modus operandi*" dell'Amministrazione.

In base alla normativa più volte citata dall'Attuazione del Programma Triennale in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione.

Nel PEG- Piano dettagliato degli Obiettivi 2016/2018 , come negli anni precedenti, oltre l'obiettivo operativo assegnato alla Segreteria Generale correlato agli adempimenti di competenza del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell'Ente , è previsto un obiettivo operativo trasversale che interesserà tutti i settori dell'ente avente per oggetto , l'implementazione del coinvolgimento ad ogni livello organizzativo della provincia della cultura della trasparenza e realizzazione di quanto contenuto nel Piano della Trasparenza.

2. Individuazione dei dati da pubblicare

Le categorie di dati da inserire all'interno del sito dell'amministrazione provinciale di Imperia all'indirizzo web www.provincia.imperia.it nella sezione "amministrazione trasparente", sono espressamente indicate nell'allegato a) del presente programma.

La suddivisione dei dati per categorie costituisce la struttura della pagina "amministrazione trasparente". La pagina iniziale contiene esclusivamente le categorie di primo livello (cd. Macro- categorie) riportate nell'allegato a) del programma; da ciascuna macro-categoria si accede alle categorie di secondo livello (colonna 2 dell'allegato a) e da queste, anche attraverso appositi link, ai dati, documenti, informazioni pubblicati.

Nello stesso allegato a sono individuati , con riferimento ai contenuti di ciascun obbligo , i soggetti responsabili della pubblicazione , nonché la relativa tempistica di aggiornamento.

A norma del d.lgs. 14.3.2013 n.33, la durata dell'obbligo di pubblicazione è fissata ordinariamente in cinque anni, che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

L'amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma.

3. Strumenti e standard di comunicazione

3.1 Portale Provinciale

Il Sito Istituzionale (www.provincia.imperia.it) costituisce strumento essenziale per l'attuazione dei principi di trasparenza e integrità, e per offrire agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Legge Delrio) che, in attesa della riforma del Titolo V della seconda parte della costituzione, ha stabilito la nuova disciplina delle Province come enti di Area Vasta individuando le funzioni fondamentali in capo ad essi, si procederà nell'esercizio 2016, e comunque anche negli esercizi successivi , alla rivisitazione della struttura del portale istituzione , dei relativi contenuti e aree tematiche in conformità alle funzioni fondamentali e relative competenze e ai percorsi di riorganizzazione individuati.

La costruzione del nuovo portale istituzionale sarà comunque improntata, ai seguenti criteri:

Saranno curati in particolare i seguenti aspetti:

- Identificazione visiva e immediata delle pagine di settore poiché appartenenti al sito istituzionale dell'Ente;
- Implementazione dell'accessibilità;
- Uniformità di navigazione, almeno nei percorsi principali;
- Rispondenza alle norme di legge in materia di accessibilità (legge n. 4 del 9 gennaio 2004 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici).

Inoltre, per quanto riguarda i contenuti minimi che devono essere presenti nei siti delle P.A., si seguiranno le Linee guida dei siti web delle PA e dai Vademecum succitati.

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "**Amministrazione Trasparente**" organizzata secondo la struttura obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo n. 33/2013.

Attualmente il sito istituzionale della Provincia dispone dei seguenti siti tematici provinciali:

- www.museodelclown.it
- www.ceap.provincia.imperia.it
- www.alpidelmare.it
- www.trekkingplus.it
- www.outdoormare.it
- www.biodiversita.provincia.imperia.it
- www.jardinsdesalpes.net.

3.2 Albo Pretorio on line

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informativa, riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

Per la gestione dell'Albo Pretorio on-line la Provincia si avvale di un applicativo informatico - collegato al Programma informatico "ERMES" gestore di tutti gli atti amministrativi provinciali e del Protocollo Informatico - che consente e garantisce la trasparenza e la legalità delle procedure di pubblicazione, come previsto dalle recenti norme sulla cd. "Amministrazione aperta". Il servizio è, inoltre, conforme alle "linee guida per i siti web della pubblica amministrazione" di luglio 2011.

I principali atti interessati a questa forma di pubblicazione sono i seguenti:

- _ le deliberazioni,
- _ le determinazioni dirigenziali;
- _ i decreti;
- _ le ordinanze;
- _ gli atti, anche di altri enti ed organismi pubblici e privati, che per legge sono soggetti a tale formalità di pubblicazione.

4. Attività ed iniziative triennio 2016/2018

Il processo di riorganizzazione dell'Ente conseguente l'entrata in vigore della Legge 56/2014, richiederà necessariamente la rivisitazione delle procedure informatiche di gestione e implementazione dei contenuti delle sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente, in particolare nei casi in cui esposizione dei contenuti, dati e informazioni è collegata alle diverse strutture dell'Ente (es. i Procedimenti).

4.1 Programmazione e attività

Come negli esercizi precedenti le attività dell'Ufficio Amministrazione Trasparente, coadiuvato dall'Ufficio CED, saranno dedicate a

:

- a) Reperimento di dati e informazioni;
- b) Continua definizione dei dati e informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui al sopra citato decreto
- c) Approfondimento di aspetti dubbi su alcune tipologie di dati che presentano particolari problematiche
- f) Attività di supporto agli altri settori al fine della corretta individuazione dei contenuti degli obblighi di pubblicazione;
- g) L'attività di supporto nei confronti degli altri settori sarà dedicata alla formazione all'uso dei nuovi applicativi e sarà affiancata da una attività di sensibilizzazione nei confronti degli stessi rivolta con le seguenti finalità:
 - o Piena rispondenza dei contenuti dati pubblicati alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013.
 - o Rispetto della griglia di pubblicazione di cui alla Deliberazione CIVIT n. 50/2013
 - o Comprensibilità e comparabilità nei dati pubblicati.
 - o Pubblicazione dei dati nei formati richiesti dall'A.N.A.C..

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è in primo luogo affidato ai dirigenti dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al Settore di appartenenza.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è affidata al Responsabile della Trasparenza, che effettua una ricognizione infrannuale coincidente con la verifica sullo stato di attuazione dei programmi /obiettivi ed una con riferimento al 31.12 dell'anno.

Compete all'Organismo Indipendente di Valutazione l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'O.I.V. (art.44, comma1, del Decreto Legislativo n. 33/2013) utilizza i dati e le informazioni relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che individuale del responsabile della pubblicazione.

Negli atti di ricognizione il Responsabile della Trasparenza dovrà riferire in merito all'interesse e coinvolgimento degli stakeholder esterni, all'utilizzo dell'istituto dell'accesso civico e delle giornate della Trasparenza.

5 Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza

5.1 Informazione consumatori- *stakeholders*

L'amministrazione darà divulgazione al "*programma triennale per la trasparenza*" mediante il proprio sito web (sezione "amministrazione trasparente").

Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in conformità a quanto prevede l'art. 9, comma 1, del d.lgs.14.3.2013 n. 33, nella "home page" del sito web della Provincia di Imperia è riportata in evidenza una apposita sezione denominata "amministrazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della succitata normativa.

Inoltre l'aggiornamento del programma triennale e l'integrità sarà trasmesso:

- alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentate nel consiglio nazionali e presenti sul territorio provinciale della bozza di programma triennale della trasparenza e l'integrità per eventuali osservazioni e integrazioni;
- E ne sarà data informazione agli *stakeholder* mediante pubblicazione della bozza di programma triennale della trasparenza e integrità sul sito web provinciale invitando chi lo ritenesse opportuno a presentare osservazioni entro il termine che sarà indicato.

5.2 giornate della trasparenza.

Le giornate della trasparenza già espressamente previste dal decreto legislativo n. 150/2009 sono strumento di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per consentire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:

- a) La partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti.
- b) Il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare i servizi ed il controllo sociale.

Le giornate devono essere organizzate come occasioni di confronto caratterizzate in termini di massima apertura ed ascolto verso l'esterno delle amministrazioni. Destinatari devono essere le associazioni dei consumatori o utenti, centri di ricerca ed ogni altro osservatore qualificato.

Il contenuti essenziali delle giornate della trasparenza che si svolgeranno in ogni anno di validità del piano sono:

- Piano della performance (art.11 , comma 6, decreto legislativo 150/2009)
- Relazione sulla performance
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Potranno inoltre essere organizzate giornate della trasparenza su temi specifici.

Al fine di evitare ulteriori oneri per l'amministrazione e per il maggior coinvolgimento dei soggetti esterni nell'attività dell'ente, le giornate della trasparenza dovranno, di norma, coincidere con le sedute delle commissioni consiliari, nel corso delle quali gli assessori e dirigenti competenti per materia illustrano a preventivo e a consuntivo i documenti di programmazione economico finanziaria dell'ente.

L'ufficio consiglio avrà pertanto cura di pubblicare le convocazioni delle commissioni consiliari e del consiglio sul sito istituzionale dell'ente di interesse e inviare le stesse a mezzo mail alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentate nel consiglio nazionale e maggiormente rappresentate sul territorio provinciale.

6 Accesso civico e modalità di esercizio

L'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n.33/2013 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti , le informazioni o i dati , attribuendo allo stesso tempo il diritto a chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata

omessa la pubblicazione . La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna limitazione e la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è inoltre gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza.

Il responsabile della trasparenza inoltra la richiesta di accesso civico al dirigente responsabile della pubblicazione dei dati , informazioni e atti oggetto della stessa, il quale entro trenta giorni procede alla pubblicazione nel sito degli stessi trasmettendoli contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della vigente normativa , il dirigente responsabile indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il dirigente informa il responsabile della trasparenza dell'avvenuta evasione della richiesta.

In caso di ritardo o di mancata risposta l'istante potrà rivolgersi al segretario generale della provincia in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Il responsabile della trasparenza, a seguito di richiesta di accesso civico, è obbligato a segnalare il casi di inadempimento o adempimento parziale all'ufficio di disciplina, per l'attivazione del procedimento disciplinare.

Nella sezione " amministrazione trasparente" sono pubblicati le modalità di inoltro delle richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

7 PEC dell'Ente

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, di risparmiare tempo e denaro. Si ricorda che la Provincia di Imperia è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale-PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio. Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la "vecchia" raccomandata A/R , abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna. La PEC è collegata al sistema informatico di protocollazione che garantisce la tempestiva assegnazione delle comunicazioni ai singoli uffici competenti.

L' indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia a cui il cittadino può rivolgersi è il seguente:

protocollo@pec.provincia.imperia.it

A partire dal 2011 e per gli anni successivi, nell'ottica della dematerializzazione, l'ente ha avviato un forte processo di estensione dell'utilizzo della Pec per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

Adozione del Programma

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.